

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

"PRO-MARANO"

ART. 1

(Costituzione, denominazione, durata e sede)

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Associazione di Promozione Sociale **"PRO-MARANO"** che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Marano Marchesato (CS). Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

L'ambito territoriale di operatività dell'Associazione è quello della provincia di Cosenza e regionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, potranno essere costituiti delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:**

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (punto d-DLgs117/2017)
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (punto e-DLgs117/2017)
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (punto f-DLgs117/2017)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (punto i-DLgs117/2017)



- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (punto k-DLgs117/2017)
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; (punto u-DLgs117/2017)
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (punto z-DLgs117/2017)

L'Associazione, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende perseguire i seguenti scopi:

- Promuovere e proporre alle Amministrazioni competenti iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale relative a territorio Maranese;
- Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative quali convegni, escursioni, ricerche, visite, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del Comune di Marano e delle sue frazioni, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero.
- Realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale;

L'Associazione, per raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costruire.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aderire ad associazioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanti in Italia ed all'Estero e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli

associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3

(Attività diverse e raccolte fondi)

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Sarà l'Organo amministrativo competente ad operare l'individuazione e l'approvazione di queste attività attualizzate per ottimizzare le finalità dell'associazione stessa.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività non ricomprese tra quelle di interesse generale né tra quelle secondarie e strumentali sopra indicate.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie purché non incompatibili con la natura dell'Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge.

L'Associazione può collegarsi ad altri Enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi.

L'Associazione può richiedere per le proprie attività e per l'ottenimento dei propri fini sociali riconoscimenti e contributi pubblici e privati.

L'Associazione in particolare potrà:

- Partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del suo scopo;
- Amministrare e gestire sia i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- Promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubbliche privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività dell'Associazione;
- Instaurare rapporti di collaborazione con l'Ue, lo Stato e gli Enti locali, con le Università, con Enti pubblici e privati, operanti nell'ambito dei sistemi di formazione e istruzione, nonché del sistema turistico alberghiero e dei sistemi manifatturieri;
- Partecipare ad ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) con Enti, Istituti e Organismi tra quelli individuati nel comma precedente;

- Stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione delle attività previste dal proprio programma annuale;
- Svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5

(Associati, procedure di ammissione ed esclusione)

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

ART. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- Recedere dall'appartenenza all'associazione;
- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento

dell'associazione e alla

Realizzazione delle attività statutarie;

- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8

Esclusione e recesso

Il Consiglio direttivo decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- Mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
- Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Nel caso di esclusione dei soci, il Consiglio direttivo dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio direttivo valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

I soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'eventuale recesso da parte dei soci dovrà essere comunicato per iscritto all'Associazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio direttivo verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne da comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dalla data della comunicazione iniziale.

I fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dall'Associazione.

ART. 9

(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo.

ART. 10

(Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Ciascun associato può prendere parte all'assemblea anche utilizzando la modalità di videoconferenza di cui verranno date indicazioni al momento della convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione riveste la carica di Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea dei soci.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa e/o giurisdizionale, nominando ove necessario avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole attività ed iniziative dell'Associazione.

ART. 12

(Vicepresidente, Segretario e Tesoriere)

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o

impedimento temporaneo ed in quelle funzioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente; provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri Sociali; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

Il Tesoriere, se nominato, collabora con il Presidente; tiene e aggiorna i libri contabili; coadiuva il Presidente nella preparazione del bilancio dell'Associazione.

ART. 13

(Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica per tre anni (e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio) e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Ciascun membro dell'organo direttivo può prendere parte al consiglio anche utilizzando la modalità di videoconferenza di cui verranno date indicazioni al momento della convocazione.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario, si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- Amministra l'associazione;
- Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite se è presente, personalmente o per delega (nel rispetto del Codice Terzo Settore) e/o a mezzo audio/videoconferenza, la maggioranza dei membri che lo costituiscono.

Le decisioni del Consiglio direttivo si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

ART. 14 **(Organo di Controllo)**

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, Amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, come previsto dall'art. 12 del presente Statuto;
- Esercita poteri di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017;
- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

L'Organo di controllo può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- Dal Fondo di dotazione costituito dalle somme versate e dai beni conferiti, come risulta dall'atto costitutivo;
- Da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione, sovvenzione, eredità, legati, lasciti, donazioni comunque pervenuti all'Associazione;
- Dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- Da ogni altro incremento derivante dall'attività economica e finanziaria svolta dall'Associazione, in particolare dai ricavi e dai proventi derivanti da attività strumentali accessorie;
- Da contributi attribuiti a patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici locali, nazionali ed europei.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

ART. 16

(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal Rappresentante legale dell'Associazione o dai membri del Consiglio direttivo, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Ai sensi dell'art. 8 co. 2 D.lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 **(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 **(Risorse)**

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 20 **(Statuto)**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 **(Scioglimento dell'Associazione)**

Il consiglio direttivo ed i Soci Fondatori possono richiedere lo scioglimento dell'Associazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui l'Associazione stessa è stata costituita.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio direttivo, o, in mancanza all'Associazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo di raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 22 **(Clausola arbitrale)**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre

arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Cosenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

La sede dell'arbitrato sarà Cosenza.

Articolo 23

(Norma transitoria: prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statuari, compresa quella del Presidente, è effettuata in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Articolo 24

(Vigilanza)

Le Autorità competenti vigilano sull'attività dell'Associazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

ART. 25

(Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, successive modifiche e relativi decreti attuativi, e delle altre norme di leggi vigenti in materia di Associazioni.

M
G
L
B
P
A
B